

Settore LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Ufficio edilizia comunale e patrimonio

OGGETTO: GROW29 - "GALLARATE REDEVELOPMENT FOR OPPORTUNITY AND URBAN WEALTH" - STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DA PROMUOVERE ATTRAVERSO FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PERIODO 2021-2027 (D.G.R.4151/2020) - CUP E31B21006030002 - FERS 11 - RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA PRADISERA ED AREE ESTERNE LIMITROFE - RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI E FASCE FRAGILI DI CITTADINANZA - AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP E31B21006030002 - CIG BB5EE5A092

SCHEMA DI CAPITOLATO - DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

In forza del Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Gallarate in data __/__/2026, n..... allegato al presente disciplinare per farne parte integrante ed essenziale e al quale si rimanda per le premesse, il Comune conferisce all'.....iscritto all'Albo/Collegio deglidial n....., libero professionista legale rappresentante dello Studio....., con studio tecnico in-(.....) (c.f.partita IVA.....) d'ora in poi chiamata "*Professionista*", l'incarico di cui all'oggetto.

Il tecnico incaricato, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A., ferma restando la propria responsabilità nei confronti della S.A. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. (Descrizione delle prestazioni)

1. Il Committente intende affidare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 1 lett. b) e dell'art. 90 e con i requisiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in via diretta i servizi tecnici di ingegneria e architettura per lo svolgimento delle funzioni di di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e di supporto al RUP relativi alla realizzazione dei lavori in oggetto.

2. Le prestazioni oggetto dell'incarico in oggetto sono riconducibili alle seguenti attività:

- COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

- a) *Provvedere al coordinamento, alla supervisione, all'assistenza ed al supporto nell'esecuzione dell'appalto in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e pista ciclabile sul territorio comunale – Anno 2024" stipulato dalla stazione appaltante, oltre alle relative problematiche tecniche ed amministrative.*
- b) *Assicurare la regolare esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore aggiudicatario e di eventuali subappaltatori autorizzati, verificando che i lavori siano eseguiti in conformità alle obbligazioni contrattuali ed ai relativi allegati tecnici ed amministrativi del RUP, con generali funzioni di vigilanza;*
- c) *Verificare lo svolgimento dei lavori da parte dell'appaltatore con esecuzione di sopralluoghi almeno settimanali programmati;*
- d) *Verificare lo svolgimento dei lavori da parte dell'appaltatore con esecuzione di sopralluoghi almeno settimanali a campione anche non programmati preventivamente, aggiuntivi rispetto a quelli programmati;*
- e) *Segnalare all'Ente l'applicazione di eventuali penali per mancata applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, ricorrendone i presupposti. Le attività svolte devono essere comprovate da specifici verbali della verifica effettuata controfirmati dall'appaltatore e/o da personale tecnico presente;*
- f) *Interfacciarsi con il RUP e il DL ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste in contratto, con riferimento anche alla valutazione dei rischi da interferenze connessi all'attività del servizio;*
- g) *Il professionista dovrà garantire la propria presenza ove necessario presso gli uffici comunali di competenza (anche con modalità da remoto) o in cantiere durante lo svolgimento dei lavori, al fine di coordinare le attività di cui ai punti precedenti di concerto con il RUP o il DL o altro eventuale Responsabile d'ufficio incaricato;*
- h) *Il tecnico incaricato (la società di ingegneria/architettura) si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza dei lavori, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali dell'incarico, anche in corso di svolgimento e alle richieste di eventuali varianti o modifiche;*
- i) *Tutte le attività specialistiche in carico al professionista (o alla società di ingegneria/architettura) dovranno essere effettuate da soggetti adeguatamente titolati ed idonei ai sensi della normativa vigente a ricoprire gli incarichi parzializzati;*
- j) *Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il tecnico deve attenersi alle disposizioni di legge vigenti; "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro" (art. 92 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008);*
- k) *verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza" (art. 92 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 81/2008);*

- l) *"organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione" (art. 92 comma 1 lett. c D. Lgs. n. 81/2008);*
- m) *"verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere" (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n. 81/2008);*
- n) *"segnalare al committente o al responsabile dei lavori [ove esistente, ma nulla impedisce al CSE di effettuare una segnalazione ad entrambi i soggetti], previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs. n. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro" (art. 92 comma 1 lett. e D. Lgs. n. 81/2008);*
- o) *"sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate" (art. 92 comma 1 lett. f D. Lgs. n. 81/2008).*

3. Le prestazioni oggetto dell'incarico sono riconducibili alle attività inserite nell'allegato prospetto di calcolo prestazionale. La determinazione del suddetto importo è stata calcolata sulla base del costo dell'opera rispetto alla quale deve essere reso il servizio in oggetto e del Decreto Ministeriale 17/06/2016 (*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*), pubblicato sulla G.U. n.174 dl 27/07/2016, tenendo presenti le classi e categorie in cui si articola l'opera da realizzare e dell'allegato I.13 del D.lgs. 36/2023.

4. Il totale dell'importo presunto per le competenze professionali quale equo compenso delle prestazioni e delle attività oggetto del presente affidamento, cumulati, non potranno superare l'importo complessivo di €.....oltre a IVA e oneri previdenziali, come da tariffario professionale vigente.

5. Le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

6. Per la redazione degli atti consequenziali all'espletamento di tutte le prestazioni, il tecnico deve attenersi alle misure di legge vigenti.

Art. 2. (Oggetto dell'incarico)

1. L'..... iscritto all'Albo degli al n., libero professionista, con studio tecnico in (c.f., partita IVA) oppure: la società con sede..... - partita IVA si impegna ad assumere l'incarico, affidato dall'Amministrazione Comunale di Gallarate, per l'effettuazione delle prestazioni di cui al precedente articolo 1, relative a quanto in oggetto.
2. Il presente atto disciplina l'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art.1 comma 2;
3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.Lgs 31/03/2023, n. 36 (Parte VI) e relativi allegati (in particolare Allegato II.14), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs 31/03/2023, n. 36 e del relativo allegato I.2, specificatamente mirate al soddisfacimento delle esigenze normative e tecniche di cui

all'oggetto ed ai contenuti di cui al D.M. 07/03/2018, n. 49 per le modalità attinenti alle specifiche prestazioni richieste.

Art. 3. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il tecnico incaricato è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del decreto e in particolare, in quanto applicabile, del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.
3. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; lo stesso è poi obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 4. (Mezzi e strumenti per l'assolvimento dell'incarico)

1. Il tecnico incaricato assolverà ad ogni adempimento necessario per l'espletamento del presente incarico con mezzi propri e strumenti propri o dallo stesso acquisiti a proprie cure e spese. In particolare, dovrà munirsi di auto propria nonché di strumentazione informatica e di qualsiasi altra attrezzatura ritenga occorrente all'espletamento dell'incarico; lo stesso è poi obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 5 (Termini e durata dell'incarico)

1. L'incarico in oggetto avrà, rispettivamente, una durata complessiva di giorni 360 naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di affidamento formale dell'incarico mediante adozione del relativo provvedimento e sottoscrizione del presente disciplinare e fino all'ultimazione del servizio; l'attività è comunque in ogni caso connessa alle *timeline* del finanziamento originario di Regione Lombardia riguardante l'iniziativa comunale denominata "Grow29";
2. La notifica del provvedimento di affidamento del presente incarico al professionista permetterà l'avvio delle operatività per l'espletamento della prestazione professionale.
3. I suddetti termini saranno congruamente prorogati in caso di forza maggiore, per giustificati motivi e a seguito di modifiche alla situazione emergenziale in essere.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per

incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità della documentazione e relativi atti ed alla documentazione tecnica riguardante l'appalto.
3. In conformità a quanto suindicato il tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre copia degli elaborati e dei documenti necessari per l'espletamento delle prestazioni previste in forma digitale non editabile (da allegare agli atti di approvazione informatizzati) e cartacea, provvedere agli invii telematici di legge, già retribuite con il compenso qui stabilito;
 - b) su richiesta del RUP produrre, una copia su supporto informatico in formato standardizzato e modificabile .DOC o .XLS delle relazioni/verbali redatti e copia del file dwg o dxf di progetto;

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto e espressamente prescritto con il presente disciplinare.
2. Nessuna prestazione può essere eseguita o presa in considerazione se ciò non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili all'Ente Comune di Gallarate, titolare del presente rapporto, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8 (Penali)

1. Il ritardo nella consegna/esecuzione di quanto affidato, comporta una penale pari all'1,5 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 10, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 5; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. In caso di superamento si procederà con risoluzione del contratto per inadempimento, con le modalità previste dal D.Lgs 31/03/2023, n. 36

Art. 9. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.

2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai precedenti commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10. (Determinazione dei compensi)

1. Tenuto conto delle tariffazioni vigenti e di mercato, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 1 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue: - Si offrono per le prestazioni nel loro complesso:

<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>Euro</u>
(oltre oneri previdenziali)	

2. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale.
3. Per le attività oggetto del presente disciplinare (direzione lavori) restano in vigore i parametri e le aliquote di cui all'art. 8, comma 2, secondo periodo del D.Lgs n. 36/20232 e utilizzabili per il calcolo del corrispettivo (*equo compenso*) che dovrà essere oggetto della riduzione indicata in offerta.
4. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 11. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - contestualmente all'avanzamento delle fasi di lavoro e per importi proporzionali del compenso stabilito durante l'esecuzione su asseverazione del RUP, sono previsti stati avanzamenti delle prestazioni al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) Acconto secondo avanzamenti SAL (35%) consegna dei lavori;
 - b) Saldo del 10% finale alla consegna della documentazione di chiusura lavori;
2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
3. I compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 4 e segg., sono corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.

4. Qualora, per cause non dipendenti dal tecnico incaricato, le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili ai tecnici medesimi, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.
6. Le fatture elettroniche dovranno indicare:
 - a) tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario o postale dedicato e codice IBAN);
 - b) il codice CIG relativo al servizio;
 - c) l'importo complessivo fatturato.

In mancanza dei suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente.

Il Professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/8/2010, n. 136, il disciplinare sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso, siano eseguite senza avvalersi degli Istituti Bancari o della Società Poste Italiane spa.

Art. 12. (Conferimenti verbali e modalità espletamento incarico)

1. Fermo restando la libertà personale di effettuare l'attività di verifica in cantiere secondo quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si stanno svolgendo, il tecnico si impegna a svolgere un minimo di n. 2 sopralluoghi settimanali presso i cantieri in oggetto.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.
3. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 13. (Assunzione di responsabilità e assicurazione)

1. Il tecnico incaricato assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitigli dalle norme vigenti in materia di Direzione Lavori e sicurezza, con particolare riguardo all'art. 4 e all'art 5 del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, prendendo atto delle sanzioni previste dall'art. 21 dello stesso.
2. Il committente assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitigli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'art. 3 del ripetuto decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'art. 20 dello stesso.
3. Il tecnico incaricato (o la società...) per lo svolgimento della propria attività professionale risulta assicurato con polizza RC Professionale n. -----

Art. 14. (Attestazione del Professionista relativa a obblighi di comportamento, normativa anticorruzione e patto d'integrità)

1. Il Professionista dichiara di non trovarsi per l'espletamento del presente incarico in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Il Professionista incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili col il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16.04.2013 n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate approvato con atto di Giunta Comunale n. 4 del 13.01.2014.
3. Il Professionista incaricato dichiara di impegnarsi ad acquisirne copia del codice di comportamento del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 13/01/2014, efficace ai sensi di legge, garantendone per sé e per i propri aventi causa a garantirne il pieno e scrupoloso rispetto in ogni sua parte, utilizzando, allo scopo, il sito istituzionale del Comune e fornendo comunicazione di averlo scaricato ed acquisito ai propri atti. L'Appaltatore dichiara, in questa sede, di aver ricevuto consegna del codice di comportamento in esame.
4. L'incaricato si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'eventuale comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16.04.2013 n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. 5. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto, al Professionista incaricato, il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. L'Appaltatore dichiara per sé e per i propri aventi causa, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 introdotto dalla legge 06/11/2012, n.190, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. I) della Legge 06/11/2012, n. 190 e della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di dirigenti, titolari di posizione organizzativa e/o responsabili di procedimento nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con la piena consapevolezza che, in caso di falsa dichiarazione, si determina l'esclusione dalla procedura di affidamento della commessa e/o la risoluzione ex lege del contratto, con addebito di risarcimento del danno. Il Dirigente comparente dichiara che nel procedimento di assegnazione della commessa de qua è stato garantito il pieno rispetto dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e art. 10 comma 2 – lett. a) del PTPC approvato con deliberazione di Giunta Comunale 30/01/2019, n. 13, efficace ai sensi di legge. In analogo modo, la medesima dichiarazione viene resa dall'Appaltatore con riferimento alla citata norma di legge e ad ogni fine da essa previsto.
6. L'Appaltatore dichiara di accettare il Patto di Integrità del Comune di Gallarate, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 31/01/2025 n. 15, espressamente dichiarando che esso gli è pienamente noto quanto a contenuto e forze cogenti nelle regole menzionate dal rapporto contrattuale de quo, anche e soprattutto in relazione alle cause di nullità che esso dovesse prevedere.

Art. 15. (Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016)

1. Ai sensi della normativa sopra indicata si informa che:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura;
 - c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno del Comune implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e della Legge 07.08.1990 n. 241; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di fornitura; gli organi dell'autorità giudiziaria; e) i diritti aspettanti all'interessato sono quelli previsti dal regolamento stesso;
 - f) "titolare" è il Comune di Gallarate come sede in via Verdi 2 Gallarate.
- 2. L'appaltatore dovrà svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 679/2016 esclusivamente nei limiti delle finalità connesse all'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto. In tale veste dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal responsabile come sopra evidenziate.
 - 3. L'Appaltatore dovrà dunque comunicare al Comune i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto.

Art. 16. (Normative applicabili)

Il servizio previsto sarà espletato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e di seguito riportata:

- D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni"
- D.M. 21/01/2019 "Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
- D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 "Correttivo Codice dei Contratti Pubblici";
- Normativa relativa alla sicurezza dei cantieri con particolare osservanza del titolo IV d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

Art. 17. Responsabile Unico del Progetto

- 1. Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Luca Picco Responsabile del Servizio Progettazione Edilizia Pubblica e Patrimonio presso il Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune di Gallarate (tel. 0331754215/278/274 – e-mail: tecnico@comune.gallarate.va.it)

Art. 18. (Disposizioni transitorie)

Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 19. (Controversie)

Per la risoluzione di eventuali controversie che non potessero essere definite a livello di accordo bonario le parti si rivolgeranno all'autorità giudiziaria. Foro competente è Busto Arsizio

Art. 20. (Codice di comportamento)

Il Professionista si obbliga al rispetto degli obblighi previsti nel Codice di Comportamento del Comune di Gallarate , che, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto, è reso mediante la sua pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs 30/3/2001, n. 165.

Gallarate, lì

Il Responsabile di Procedimento:

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate).

Il tecnico incaricato:

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate).

Le parti dichiarano d'aver preso piena ed esatta conoscenza degli obblighi tutti previsti nelle clausole sopra estese le quali vengono approvate specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, con specifica ulteriore sottoscrizione.

Il Responsabile di Procedimento:

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate).

Il tecnico incaricato:

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate).